



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL 7 Carbonia**

*Dipartimento di Prevenzione*  
**Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione**

**PG/2010/**

Iglesias,

## **LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO DI ACQUE POTABILI MEDIANTE AUTOBOTTI**

### **Obiettivi**

Scopo di queste linee guida è definire le responsabilità, le attività, i controlli, le registrazioni necessarie per il trasporto dell'acqua potabile con autobotti da parte di tutti i soggetti interessati a questa problematica.

### **Riferimenti normativi**

#### **D.lgs 31/2001:**

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41;

#### **D.lgs n.27/2002:**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva CE 98/83 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2002;

#### **Legge 267/2000 art.10**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

#### **D.P.R . 26 marzo 1980 n. 327**

Regolamento di esecuzione della legge 30.04.n. 283 e successive modificazioni, In materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

#### **Regolamento CE 852/2004**

Relativo all'Igiene dei prodotti alimentari;

#### **DM 6 aprile 2004 n. 174 Ministero della Salute.**

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

#### **Regolamento CE n. 178/2002**

Relativo ai requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

#### **Regolamento CE n. 190/2006**

Disciplina le sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, Istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

## **TERMINI E DEFINIZIONI**

### **Acqua potabile**

Deve essere incolore, insapore, inodore, priva di particelle sospese, chimicamente pura (priva di sostanze tossiche in quantità nocive per l'organismo) e batteriologicamente pura (priva di batteri patogeni).

### **Botti e Autobotti**

Contenitori fissi e /o mobili per il trasporto di acquapotabile.

### **Conservazione dei campioni d'acqua**

Ha come obiettivo garantire la stabilità e la inalterabilità di tutti i suoi costituenti nell'intervallo di tempo che intercorre tra il prelievo e l'analisi in laboratorio.

### **Frequenza di campionamento**

Si intende il n° di volte in cui l'operazione di prelievo del campione per autocontrollo e/o per controllo ufficiale viene eseguita in un determinato arco di tempo.

### **HACCP**

L'**HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)** è un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi al fine di stabilire misure per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.

### **Autotrasportatori**

Titolari di ditte alle quali fanno riferimento autobotti registrate dalla ASL autorizzate e/registrate che possono effettuare trasporti di acqua prelevata da punti individuati da ABBANOA o altro Ente gestore del Servizio idrico.

## **1. COMPETENZA DELL'OPERATORE E DEGLI ENTI INTERESSATI**

La **Responsabilità** è affidata:

- al titolare dell'impresa per tutto ciò che riguarda la notifica dell'attività per la registrazione della stessa attraverso le procedure descritte successivamente, il campionamento periodico sull'acqua trasportata e le analisi sulle autobotti e sui materiali posti a contatto con alimenti (pareti autobotte, raccordi e bocchettoni), la esecuzione delle corrette operazioni di manutenzione e disinfezione dell'autocisterna, l'appropriato smaltimento dei liquidi di risulta residuati dopo la disinfezione; la predisposizione di un manuale di autocontrollo secondo le procedure del sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004 e la tenuta di un registro che consenta la rintracciabilità del prodotto trasportato ai sensi dell'art.18 del Regolamento (CE) N. 178/2002, come di seguito indicato;

- alla ASL, oltre all'attività di consulenza agli operatori, la verifica di quanto dichiarato nella notifica igienico sanitaria, i controlli esterni secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 31/2001, i controlli di processo sul rispetto delle procedure, la tenuta del Registro delle Ditte qualificate per il trasporto di acqua potabile, il registro dei controlli effettuati dalla ASL ;

- all' Ente gestore del Servizio idrico l'effettuazione dei normali autocontrolli sull'acqua della rete pubblica, la comunicazione dei punti di approvvigionamento alla ASL e la tenuta di registri che consentano la rintracciabilità del prodotto commercializzato ai sensi dell'art.18

del Regolamento (CE) N. 178/2002, in cui siano riportati la data, gli orari, la quantità d'acqua prelevata, il nominativo della Ditta autotrasportatrice.

- all'ARPAS l'esecuzione degli esami di laboratorio richiesti dall'ASL.

## **2. IDONEITA' DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE IN AUTOBOTTE**

Per il trasporto di acqua potabile in autobotte è necessaria (ai sensi del regolamento CE 852/2004) la notifica dell'attività svolta all'Ufficio SUAP comunale (secondo la procedura prevista dalla L.R. n. 3/2008) che provvederà a darne comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di questa ASL, al fine di effettuare le verifiche di competenza e la registrazione in appositi registri detenuti dallo stesso. Tale procedura dovrà essere intrapresa da tutti i soggetti che intendono avviare una nuova attività e da coloro che sono in possesso di Autorizzazione Sanitaria, in quanto trattasi di atto abilitativo soggetto a rinnovo periodico.

I titolari di attività già in possesso di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o DUAAP, già registrata dalla ASL, non sono tenuti a presentare ulteriori notifiche.

## **3. REQUISITI TECNICI PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE IN AUTOBOTTE**

Il materiale di botti e accessori deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente per quanto riguarda i materiali posti a contatto di sostanze alimentari.

Le attrezzature usate per la fornitura mediante autobotte (manichette, tubi, raccordi ecc.) dovranno essere sottoposte alle stesse modalità di sanificazione previste per le autobotti e conservate in sicurezza igienica in modo che non possa verificarsi contaminazione e successivo rischio per l'acqua che ne verrà a contatto.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO IN AUTOBOTTE**

Le imprese potranno utilizzare per il trasporto solo cisterne autorizzate e/o registrate e dovranno dimostrare, ogniqualvolta richiesto dagli organi di vigilanza, di avere il piano di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP, corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente compilate in cui siano riportate: le date, le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla qualità dell'acqua trasportata, le sanificazioni e le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi alla disinfezione. La mancata predisposizione e applicazione delle suddette procedure di autocontrollo, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi del art.6 commi 6 e 8 del D. Lgs.193/2007.

Ai sensi dell'art.18 del Regolamento (CE) N. 178/2002 gli autotrasportatori devono detenere un registro in cui venga individuato per ogni carico di acqua il fornitore, la data, l'orario, la quantità di acqua e il destinatario alla quale tale acqua è stata fornita.

Ai sensi della suddetta normativa le informazioni al riguardo devono essere messe a disposizione delle Autorità Competenti che lo richiedano; la violazione di tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 190/2006.

Il piano HACCP, le relative schede di monitoraggio e il registro sulla rintracciabilità dovranno essere custoditi presso l'automezzo ed essere sempre disponibili per le verifiche da parte degli organi di controllo.

### **4.1 Conservazione dell'acqua nelle autobotti.**

Pur essendo la fase di carico dell'acqua, il trasporto e il relativo scarico da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi **in casi assolutamente eccezionali**) che l'acqua non debba sostare nella botte più di 12 ore.

## 4.2 Lavaggi delle autobotti, manichette, tubi, raccordi ecc

L'esecuzione dei lavaggi delle autobotti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Ogni volta che la botte viene riutilizzata dopo un periodo di disuso superiore ai sette giorni, è opportuno che venga sanificata (es. con vaporizzazioni e/o ipoclorito di sodio ecc.) e lavata con abbondante acqua prelevata **esclusivamente** dall'acquedotto pubblico controllato da un Ente gestore (non da pozzi o altre fonti di approvvigionamento).
- Se le autobotti effettuano attività continuativa di trasporto di acqua prelevata dalla rete idrica, è opportuno il lavaggio e la sanificazione con periodicità almeno trimestrale;
- Ogni volta che l'autobotte ha trasportato altri **liquidi alimentari autorizzati**, la sanificazione dovrà essere accurata al punto di non lasciare traccia di residui, fonti di potenziale inquinamento, del precedente liquido alimentare trasportato. E' opportuno che l'efficacia di questi interventi di sanificazione venga certificata da un autocontrollo attraverso analisi di laboratorio sulla qualità dell'acqua trasportata.

**Il titolare è responsabile della sicurezza igienica del prodotto trasportato e delle eventuali dichiarazioni mendaci.**

## 5. PUNTI PRELIEVO

I punti di rifornimento ammessi sono solo ed **esclusivamente** i punti di prelievo della rete idrica gestita da ABBANOIA o altro Ente gestore del Servizio idrico, dagli stessi ritenuti tecnicamente idonei, concordati con la ASL e comunicati agli autotrasportatori.

La ASL esercita, con l'ausilio dell'ARPAS, su tali punti di prelievo i controlli previsti dal D.Lgs. 31/2001.

## 6. CONTROLLI

### 6.1 Controlli interni

Il titolare deve provvedere annualmente, con costi a suo carico, ad effettuare un monitoraggio microbiologico sulla qualità dell'acqua attraverso le analisi di verifica dei parametri di laboratorio previsti dal D.Lgs 31/2001, entro il 15 giugno di ogni anno (prima della stagione estiva) e con una periodicità almeno trimestrale. Per questi controlli ci si dovrà avvalere di laboratori accreditati. Qualora il laboratorio accertasse una non conformità dovuta al superamento dei suddetti parametri, il titolare dovrà sospendere l'attività di trasporto. Contestualmente dovrà dare comunicazione al SIAN perché possa provvedere all'esecuzione degli opportuni accertamenti, procedere ad una nuova operazione di sanificazione, effettuare un ulteriore autocontrollo e, in caso di normalizzazione del parametro fuori norma, richiedere alla ASL l'esecuzione di un controllo ufficiale, allegando copia del referto dei propri esami.

Qualora dalle analisi di laboratorio si evidenzia la presenza del batterio *Pseudomonas Aeruginosa* nell'acqua esaminata, in assenza di positività per gli altri parametri microbiologici, il titolare dovrà procedere ad una operazione di sanificazione e dovrà trasmettere tempestivamente copia del referto analitico al SIAN della ASL che provvederà alle valutazioni del caso e agli eventuali provvedimenti di competenza.

### 6.2 Controlli esterni

La ASL controlla il possesso della documentazione prevista, la sua corretta compilazione ed effettua verifiche ispettive e, se ritenuto opportuno, prelievi d'acqua e/o tamponi sulle superfici: pareti, manichette, tubi, raccordi ecc.

Le eventuali non conformità rilevate potranno essere oggetto di provvedimenti amministrativi e/o penali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **7. INFORMAZIONE ALL' UTENZA**

I cittadini, singoli e associati, hanno accesso alle informazioni relative alle acque potabili e, gli aventi diritto, possono richiedere di prendere visione degli atti ai sensi della Legge 241/1990.